

Art. 369 Procedura di rikusazione

¹ Le parti possono accordarsi liberamente sulla procedura di rikusazione.

² In mancanza di accordo, l'istanza di rikusazione, scritta e motivata, dev'essere proposta entro 30 giorni dalla conoscenza del motivo di rikusazione all'arbitro rikusato e comunicata agli altri arbitri.

³ Se l'arbitro rikusato contesta la rikusazione, la parte instante può, entro 30 giorni, rivolgersi all'ente designato dalle parti oppure, se un tale ente non è stato previsto, chiedere di pronunciarsi al tribunale statale competente ai sensi dell'articolo 356 capoverso 2.

⁴ Se le parti non hanno pattuito altrimenti, durante l'esame dell'istanza di rikusazione il tribunale arbitrale può continuare la procedura fino e compresa la pronuncia del lodo, senza escludere l'arbitro rikusato.

⁵ La decisione sulla rikusazione può essere impugnata soltanto assieme al primo lodo.
